

## IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale rimessa al sottoscritto per l'emanazione del prescritto parere, avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE INTEGRAZIONI AL PIANO ANNUALE 2019 E TRIENNALE 2019/2021 DEL FABBISOGNO PERSONALE”

Letti gli atti contenuti nella deliberazione;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, Ordinamento EE.LL. e s.m.i.; VISTO il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Preso atto che dal presente provvedimento si evince l'assenza di eccedenze di personale;

Considerato che le facoltà assunzionali sono attualmente definite:

- dall'art. 1, comma 228 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'art. 22, comma 2 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che, in caso di rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quanto stabilito dal D.M. previsto dall'art. 263 del T.U.E.L., consente di assumere, negli anni 2017 e 2018, per il 75% della spesa dei cessati rispettivamente del 2016 e del 2017 e, nel 2019, per il 100% della spesa dei cessati nel 2018;
- dall'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 che consente di assumere personale con qualifica dirigenziale nel 2018 e 2019 per il 100% della spesa dei cessati rispettivamente nel 2017 e 2018;
- dall'art. 7, comma 2 bis del D.L. 14/2017 convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48 che consente di assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel 2018 per il 100% della spesa del personale dello stesso profilo cessato nel 2017;
- dall'art 33 comma 2 del D.L. 34/2019

Considerato che per consolidata espressione delle varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti non sono soggette a limitazioni di capacità assunzionale:

- le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;
- l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;

Dato atto che relativamente al fabbisogno di personale dirigenziale:

- con l'art. 25 del D.Lgs. n. 75/2017 è stato abrogato il comma 219 dell'art. 1 della Legge 208/2015 che rendeva indisponibili i posti dirigenziali vacanti alla data del 15/10/2015;

- la legge del 7 agosto 2016, n. 160, ha convertito con modificazioni, il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, introducendo, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo, il seguente: “Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Preso atto che l'Ente non è strutturalmente deficitario secondo quanto previsto dall'articolo 242 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.



Considerato che le integrazioni al piano annuale 2019 e triennale 2019/2021 del fabbisogno del personale riguardano l'inserimento della ulteriore assunzione n. 1 unità di Cat. C1 con rapporto di lavoro a tempo determinato e part-time 11,20 ore settimanali della durata di anni 1, con possibilità di rinnovo per ulteriore uguale e/o minore periodo, da destinare all'Ufficio Segreteria del Sindaco con la procedura ex art. 90 del Dlgs 267/2000 e con le modalità indicate nel vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi con decorrenza dal 28/12/2019. Preso atto del rispetto dei miti di cui vincoli del lavoro flessibile di cui al comma 28 dell'art.9 D.L. 78/2010 così come modificato dall'art.16 c. 1-quater del DL 113/2016 convertito in legge n.160/2016;

Considerato che il piano con le modificazioni proposte con la deliberazione di cui trattasi prevede le seguenti misure:

ANNO	ASSUNZIONI PREVISTE	MODALITA' DI ASSUNZIONE
2019	N. 1 DIRIGENTE TECNICO A TEMPO DETERMINATO	ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000
2019	Conferma per l'anno 2019, dell'incremento del fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza ai sensi dell'art. 26 comma 3 del ccnl 23.1.2.1999 nell'importo massimo di quello stanziato per l'anno 2018;	
2019	Istituzione in ottemperanza alle disposizioni previste all'art. 25 del CCDI 208/2019 sottoscritto il 17/12/2018 di area delle posizioni organizzative presso il 3° Settore UO Bilancio e Contabilità"	
2019	Assunzione a tempo determinato con la procedura ex art.90 del Dlgs 267/2000 e con le modalità indicate nel vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi n. 1 unità di Cat. C1 con rapporto di lavoro part-time 11,20 ore settimanali della durata di anni 1 con possibilità di rinnovo per ulteriore uguale e/o minore periodo nei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 con decorrenza dal 28/12/2019.	Art. .90 del Dlgs 267/2000, con le modalità indicate nel vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
2020	NESSUNA ASSUNZIONE	
2021	NESSUNA ASSUNZIONE	

PRESO ATTO che l'Ente si riserva di modificare il suddetto piano per eventuali ulteriori esigenze organizzative dell'ente al momento non previste e non programmabili;

#### ACCERTA

Che le integrazioni apportate al piano del fabbisogno di personale 2019/2021 sono in linea con le limitazioni imposte dal quadro normativo vigente e pertanto, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione.

Lucca, li 08/11/2019

**Il Revisore unico dei conti  
Dott. Nicola Strappaghetti**

